



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori CAMPANELLA, BATTISTA, CASALETTO, ORELLANA,
BOCCHINO, PEPE, SIMEONI e PALERMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2014

Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94
della Costituzione in materia di bicameralismo

ONOREVOLI SENATORI. - Il dibattito pubblico nelle fasi attuali sembra avere individuato nell'architettura istituzionale, e segnatamente in quella parlamentare, il massimo ostacolo ad una politica efficace, capace di analisi puntuali delle questioni socioeconomiche e di progettazione di soluzioni adeguate.

È vero che lo stato di cose attuale si è sviluppato non tanto a causa delle attuali norme costituzionali, quanto piuttosto nonostante quelle, le quali sono state spessissimo, quando non regolarmente, ignorate, col consenso politico dei più. Valga per tutti l'abuso della decretazione d'urgenza, impiegata in ambiti ai quali avrebbe dovuto essere aliena, ed anche in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza e quasi sempre in contraddizione con la necessaria omogeneità ribadita e puntualizzata con la legge n. 400 del 1988.

Di fronte all'ipotesi di sostanziale abolizione del bicameralismo, con la trasformazione del Senato della Repubblica in una «camera delle autonomie» meramente consultiva, composta da sindaci e rappresentanti di regione, ed in considerazione del palese indebolimento della centralità del Parlamento nella visione sottesa a tale trasformazione, pare opportuno affermare visioni alternative, che, pur dirette a snellire le procedure di produzione legislativa, pongano tale maggiore speditezza a servizio di una più pregnante attività di legislazione e di controllo sull'Esecutivo.

In effetti, l'esperienza parlamentare quotidiana restituisce la sensazione di un'organizzazione piuttosto caotica del lavoro, indotta da una tempistica dettata dall'Esecutivo, il quale, pressato dalle emergenze quotidiane,

tende a rispondere con un flusso continuo di provvedimenti d'urgenza. In tale contesto la legislazione ordinaria, e segnatamente quella di iniziativa parlamentare, diviene del tutto residuale. Per essa l'obbligo di passaggio conforme da entrambe le Camere, fa sì che il tempo totale per la produzione di una legge sia esposto a notevoli inefficienze. Se è vero che ciascun deputato o senatore può proporre emendamenti, è anche vero che i parlamentari, tendendo a specializzare la propria attività in base alle commissioni di appartenenza, possano concedersi un livello di approfondimento assai eterogeneo tra un atto all'altro o tra parti diverse dello stesso.

Un intervento volto a migliorare l'efficienza delle Camere, quindi, andrebbe in una direzione auspicabile.

Il presente disegno di legge costituzionale è, anzitutto, volto a superare l'anomalo bicameralismo paritario italiano secondo uno schema che prevede il dimezzamento del numero dei parlamentari ed il mantenimento delle due Camere elettive, paritarie ma con compiti differenziati per materia e tipologia di atto: Camera e Senato, composti da 250 membri ciascuno, lavoreranno sostanzialmente in modalità monocamerale. In tal modo risulterà più spedito il lavoro di ciascuna Camera ed al contempo sarà possibile approfondire, nel ramo competente, ambiti di intervento - come le funzioni di inchiesta, di nomina, quelle consultive, di indirizzo e controllo - che oggi risultano compresse oltremodo nei calendari parlamentari, dominati, come è noto, dall'azione legislativa del Governo. Entrambe le Camere ipotizzate dal presente disegno di legge sono elettive, per mantenere integro ed anzi riaffermare

il valore fondamentale della sovranità popolare, tanto più in tempi nei quali si propone da più parti di sottrarre all'elezione diretta dei cittadini un ramo del Parlamento e di svuotarne le funzioni a mera Camera consultiva e residuale.

Nell'articolato proposto la procedura bicamerale paritaria viene mantenuta soltanto per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, nonché in pochissimi altri ambiti la cui rilevanza - si pensi ai diritti fondamentali - impone un meccanismo aggravato di approvazione. La gran parte della legislazione ordinaria, l'esame di tutta la decretazione d'urgenza e la sessione di bilancio vengono invece spostate presso la sola Camera dei Deputati, che si qualifica in tal modo come Camera eminentemente legislativa. In tal modo, peraltro, i sessanta giorni per la conversione dei decreti-legge potranno essere più razionalmente sfruttati per l'approfondimento delle tematiche oggetto dei decreti. Presso la Camera potranno inoltre essere depositati tutti gli atti ispettivi (interrogazioni ed interpellanze) e quelli di indirizzo politico (le risoluzioni e le mozioni) in modo da concentrare in un solo ramo del Parlamento le funzioni di controllo ed impulso politico. Tali atti potranno essere anche di iniziativa senatoriale ma saranno comunque trattati dalla Camera, secondo le norme del proprio regolamento, che dovrà assicurare la presenza del presentatore.

Il Senato si qualificherà invece come organo di garanzia, in quanto competente su tutte le procedure di carattere consultivo rispetto ad atti di Governo (nomine governative, schemi di decreto): libero da incombenze eccessive sul fronte delle leggi ordinarie, il Senato potrà esaminare con maggiore attenzione i *curricula* dei candidati a cariche per le quali viene previsto un parere parlamentare ed esaminare la normativa di provenienza governativa di carattere delegato e amministrativo, rafforzando quel presidio di

vigilanza sull'esecutivo che oggi le modalità di lavoro delle Camere non consentono di svolgere appieno, se non formalmente. Al fine di caratterizzare il Senato anche come Camera della conoscenza, cioè luogo di dibattito approfondito, vengono assegnati solo a questo ramo del Parlamento le funzioni legislative concernenti le deleghe al governo, in modo da favorire discussioni aggiornate e puntuali sui temi nei quali il Parlamento deve indicare al Governo i criteri ed i principi direttivi cui attenersi. Proprio in quanto Camera del controllo e dell'approfondimento, il Senato viene svincolato dal rapporto fiduciario col Governo, assegnato alla sola Camera dei Deputati.

Il Senato, inoltre, viene a qualificarsi anche come Camera di raccordo tra le autonomie - mediante assegnazione della competenza sulle materie di legislazione concorrente ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione - e l'Unione europea, mediante assegnazione della sessione comunitaria).

Solo al Senato, infine, spetteranno le funzioni di indagine e inchiesta parlamentare, la ratifica dei trattati internazionali e l'esercizio diretto del potere di nomina, quando esso è rimesso dalla legge al Parlamento.

Il presente disegno di legge intende quindi fissare tre obiettivi fondamentali:

a) il mantenimento del bicameralismo per le materie fondamentali, a cominciare da quella costituzionale;

b) il mantenimento del suffragio universale diretto per entrambe, previo dimezzamento del numero complessivo dei parlamentari;

c) la differenziazione netta delle funzioni delle due Assemblee, secondo linee che non si intende assumere come immodificabili ma che vengono offerte al dibattito e all'integrazione che potrà scaturire da un celer e positivo esame.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di duecentocinquanta».

2. All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentocinquanta».

Art. 2.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. Il numero dei senatori è di duecentocinquanta.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle d'Aosta ne ha uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale».

Art. 3.

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 4.

1. All'articolo 66 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Contro le deliberazioni di cui al primo comma è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte dei soggetti interessati, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge».

Art. 5.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale di competenza statale;

c) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

d) leggi in materia di diritti fondamentali.

La funzione legislativa è esercitata dal Senato nelle seguenti materie:

a) rapporti con l'Unione europea e attuazione delle normative dell'Unione medesima;

b) legislazione concorrente nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma;

c) delegazione legislativa di cui all'articolo 76;

d) ratifica dei trattati internazionali.

La funzione legislativa è esercitata dalla Camera in tutte le materie non espressamente riservate al Senato della Repubblica.

Gli atti di controllo e di indirizzo politico sono presentati e svolti presso la Camera dei deputati. Gli atti di indirizzo connessi a disegni di legge sono presentati e svolti presso

la Camera cui è assegnato il disegno di legge.

Le funzioni parlamentari relativamente a nomine governative e di competenza parlamentare, le funzioni di indagine ed inchiesta nonché le funzioni consultive su atti del Governo sono svolte dal Senato della Repubblica».

Art. 6.

1. All'articolo 80 della Costituzione, al primo comma, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato autorizza».

Art. 7.

1. All'articolo 81 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;

b) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

Art. 8.

1. All'articolo 82 della Costituzione, al primo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato».

Art. 9.

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati»;

c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

